

Progetto di legge di iniziativa della Giunta regionaleogg. 5389

LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2014

Relatore consigliere Luciano Vecchi

INDICE

TITOLO I OGGETTO DELLA LEGGE REGIONALE

Art. 1 Oggetto e finalità

TITOLO II ATTUAZIONE DI DIRETTIVE EUROPEE IN MATERIA DI PROMOZIONE DELL'USO DELL'ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI, PRESTAZIONE ENERGETICA NELL'EDILIZIA ED EFFICIENZA ENERGETICA

Art. 2 Modifiche all'art. 1 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 (Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia)

Art. 3 Sostituzione dell'art. 24 della legge regionale n. 26 del 2004
Capo I - Attuazione della Direttiva 2009/28/CE del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle Direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE
Art. 24 - Attuazione della direttiva 2009/28/CE
Art. 24 bis - Atti di indirizzo per le procedure autorizzatorie
Art. 24 ter - Incentivi e requisiti prestazionali per l'energia rinnovabile
Art. 24 quater - Intese con altre Regioni, enti territoriali interni a Stati membri dell'Unione Europea o accordi con tali Stati
Art. 24 quinquies - Installatori di impianti

Art. 4 Sostituzione dell'art. 25 della legge regionale n. 26 del 2004
Capo II - Attuazione della Direttiva 2010/31/UE in materia di prestazione energetica degli edifici
Art. 25 - Attuazione della Direttiva 2010/31/UE in materia di prestazione energetica degli edifici
Art. 25 bis - Adempimenti per il rispetto dei requisiti di prestazione
Art. 25 ter - Sistema di certificazione della prestazione energetica degli edifici

- Art. 25 quater – Regime di esercizio e manutenzione degli impianti termici*
- Art. 25 quinquies – Conduzione, manutenzione e controllo degli impianti termici*
- Art. 25 sexies – Accertamenti e ispezioni*
- Art. 25 septies – Misure di sostegno*
- Art. 25 octies – Comunicazione sugli impianti riforniti*
- Capo III – Attuazione della direttiva 2012/27/UE in materia di efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le Direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE*
- Art. 25 novies – Finalità*
- Art. 25 decies – Cogenerazione e reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento*
- Art. 25 undecies – Certificazione energetica degli immobili pubblici, acquisti ad alta efficienza energetica e riduzione dei consumi*
- Art. 25 duodecies – Obblighi per le grandi imprese*
- Art. 25 terdecies – Autorizzazioni alla costruzione, esercizio e ammodernamento di impianti di produzione energetica*
- Art. 25 quaterdecies – Sistemi di misurazione*
- Capo IV – Disposizioni comuni ai Capi I, II e III*
- Art. 25 quinquiesdecies - Sanzioni*
- Art. 5 Norme di prima applicazione

TITOLO III MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 25 FEBBRAIO 2000, N. 12 (ORDINAMENTO DEL SISTEMA FIERISTICO REGIONALE)

- Art. 6 Sostituzione dell'art. 1 della legge regionale n. 12 del 2000 (Principi generali e finalità)
- Art. 7 Sostituzione dell'art. 5 della legge regionale n. 12 del 2000 (Qualifica delle manifestazioni fieristiche)
- Art. 8 Sostituzione dell'art. 10 della legge regionale n. 12 del 2000 (Comunicazione dello svolgimento di manifestazioni fieristiche)
- Art. 9 Sostituzione dell'art. 11 della legge regionale n. 12 del 2000 (Requisiti e modalità delle comunicazioni di svolgimento delle manifestazioni fieristiche)
- Art. 10 Sostituzione dell'art. 12 della legge regionale n. 12 del 2000 (Istruttoria)
- Art. 11 Inserimento dell'art. 11 bis della legge regionale n. 12 del 2000 (Calendario informatizzato delle manifestazioni fieristiche locali)
- Art. 12 Sostituzione dell'art. 14 della legge regionale n. 12 del 2000 (Calendario fieristico regionale)
- Art. 13 Sostituzione dell'art. 15 della legge regionale n. 12 del 2000 (Vigilanza e sanzioni)
- Art. 14 Inserimento dell'art. 16 bis della legge regionale n. 12 del 2000 (Tavolo per il sistema fieristico regionale)
- Art. 15 Sostituzione dell'art. 17 della legge regionale n. 12 del 2000 (Iniziativa promozionali all'estero)
- Art. 16 Modifiche all'art. 18 della legge regionale n. 12 del 2000 (Programma di qualificazione dei centri fieristici)
- Art. 17 Sostituzione dell'art. 19 della legge regionale n. 12 del 2000 (Osservatorio regionale sul sistema fieristico)
- Art. 18 Modifiche all'art. 21 della legge regionale n. 12 del 2000 (Applicazione della legge)

- Art. 19 Modifiche all'art. 22 della legge regionale n. 12 del 2000 (Copertura finanziaria)
- Art. 20 Applicazione della disciplina contenuta nel Titolo III
- Art. 21 Abrogazioni

TITOLO IV MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 31 MARZO 2003, N. 7 (DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI PRODUZIONE, ORGANIZZAZIONE E VENDITA VIAGGI, SOGGIORNI E SERVIZI TURISTICI. ABROGAZIONE DELLA L.R. 26 LUGLIO 1977, N. 23 (DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO))

- Art. 22 Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 7 del 2003 (Finalità)
- Art. 23 Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 7 del 2003 (Definizione e attività distintive delle agenzie di viaggio e turismo)
- Art. 24 Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 7 del 2003 (Attività accessorie delle agenzie di viaggio e turismo)
- Art. 25 Sostituzione dell'art. 5 della legge regionale n. 7 del 2003 (Esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo)
- Art. 26 Sostituzione dell'art. 6 della legge regionale n. 7 del 2003 (Apertura di sede secondaria o filiale di agenzia di viaggio e turismo)
- Art. 27 Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 7 del 2003 (Uffici biglietteria)
- Art. 28 Sostituzione dell'art. 8 della legge regionale n. 7 del 2003 (Contenuto della segnalazione certificata di inizio attività - SCIA)
- Art. 29 Sostituzione dell'art. 9 della legge regionale n. 7 del 2003 (Requisiti strutturali)
- Art. 30 Sostituzione dell'art. 10 della legge regionale n. 7 del 2003 (Requisiti professionali)
- Art. 31 Modifiche all'art. 11 della legge regionale n. 7 del 2003 (Chiusura temporanea dell'agenzia)
- Art. 32 Sostituzione dell'art. 12 della legge regionale n. 7 del 2003 (Elenco delle agenzie di viaggio e turismo)
- Art. 33 Sostituzione dell'art. 14 della legge regionale n. 7 del 2003 (Garanzia assicurativa)
- Art. 34 Modifiche all'art. 15 della legge regionale n. 7 del 2003 (Pacchetti turistici, programmi di viaggio e opuscoli informativi)
- Art. 35 Modifiche all'art. 16 della legge regionale n. 7 del 2003 (Agenzie sicure in Emilia-Romagna)
- Art. 36 Modifiche all'art. 17 della legge regionale n. 7 del 2003 (Fondo di garanzia danni)
- Art. 37 Modifiche all'art. 18 della legge regionale n. 7 del 2003 (Associazioni senza scopo di lucro)
- Art. 38 Modifiche all'art. 19 della legge regionale n. 7 del 2003 (Attività di organizzazione di viaggi in forma non professionale)
- Art. 39 Modifiche all'art. 20 della legge regionale n. 7 del 2003 (Commercializzazione di servizi turistici)
- Art. 40 Sostituzione dell'art. 22 della legge regionale n. 7 del 2003 (Sospensione dell'esercizio)
- Art. 41 Sostituzione dell'art. 23 della legge regionale n. 7 del 2003 (Sanzioni amministrative)
- Art. 42 Abrogazioni e norme transitorie

TITOLO V DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO

Capo I Modifiche alla legge regionale n. 14 del 2003 (Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande)

- Art. 43 Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 14 del 2003 (Ambito di applicazione della legge)
- Art. 44 Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 14 del 2003 (Indirizzi generali per l'insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande)
- Art. 45 Sostituzione dell'art. 4 della legge regionale n. 14 del 2003 (Definizione dei criteri per l'avvio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande)
- Art. 46 Sostituzione dell'art. 5 della legge regionale n. 14 del 2003 (Esercizio delle funzioni amministrative da parte dei Comuni)
- Art. 47 Sostituzione dell'art. 6 della legge regionale n. 14 del 2003 (Requisiti per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande)
- Art. 48 Sostituzione dell'art. 8 della legge regionale n. 14 del 2003 (Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande)
- Art. 49 Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 14 del 2003 (Attività non soggette ad autorizzazione o a SCIA)
- Art. 50 Sostituzione dell'art. 10 della legge regionale n. 14 del 2003 (Attività temporanee)
- Art. 51 Modifiche all'art. 11 della legge regionale n. 14 del 2003 (Disposizioni per i distributori automatici)
- Art. 52 Modifiche all'art. 12 della legge regionale n. 14 del 2003 (Esercizio attività accessorie)
- Art. 53 Modifiche all'art. 13 della legge regionale n. 14 del 2003 (Subingresso)
- Art. 54 Sostituzione dell'art. 14 della legge regionale n. 14 del 2003 (Durata delle autorizzazioni e della SCIA)
- Art. 55 Sostituzione dell'art. 15 della legge regionale n. 14 del 2003 (Decadenza, sospensione e revoca dei titoli abilitativi)
- Art. 56 Sostituzione dell'art. 16 della legge regionale n. 14 del 2003 (Orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande)
- Art. 57 Sostituzione dell'art. 17 della legge regionale n. 14 del 2003 (Chiusura temporanea degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande)
- Art. 58 Modifiche all'art. 18 della legge regionale n. 14 del 2003 (Pubblicità dei prezzi)
- Art. 59 Modifiche all'art. 19 della legge regionale n. 14 del 2003 (Sanzioni)

Capo II Modifiche alla legge regionale 5 luglio 1999, n. 14 (Commercio in sede fissa)

- Art. 60 Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 14 del 1999 (Finalità e principi generali)
- Art. 61 Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 14 del 1999 (Indirizzi generali per l'insediamento delle attività commerciali)
- Art. 62 Disapplicazione dei limiti alla concorrenza

TITOLO VI MODIFICA DELLA DISCIPLINA DELLE STRUTTURE RICETTIVE DIRETTE ALL'OSPITALITA' (LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2004, N. 16)

- Art. 63 Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 16 del 2004 (Definizioni generali e definizione di strutture e tipologie ricettive)
- Art. 64 Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 16 del 2004 (Strutture ricettive all'aria aperta)
- Art. 65 Norma transitoria

TITOLO VII ULTERIORI DISPOSIZIONI PER L'ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO REGIONALE ALLA NORMATIVA DELL'UNIONE EUROPEA E PER LA SEMPLIFICAZIONE DI SPECIFICI PROCEDIMENTI

Capo I Modifiche alla legge regionale 4 agosto 1992, n. 32 relativa alla disciplina dell'attività di estetista)

- Art. 66 Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 32 del 1992 (Ambito di applicazione)
- Art. 67 Sostituzione dell'art. 2 della legge regionale n. 32 del 1992 (Qualificazione professionale)
- Art. 68 Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 32 del 1992 (Aggiornamento e riqualificazione professionale)
- Art. 69 Sostituzione dell'art. 5 della legge regionale n. 32 del 1992 (Regolamenti comunali)
- Art. 70 Norme transitorie

Capo II Gestione dei boschi e della vegetazione arborea e arbustiva nelle aree di pertinenza idraulica

- Art. 71 Disposizioni generali
- Art. 72 Programmazione degli interventi
- Art. 73 Realizzazione degli interventi forestali ripariali
- Art. 74 Disposizioni finali e transitorie

Capo III Ulteriori disposizioni per la razionalizzazione di specifici procedimenti

- Art. 75 Modifiche alla legge regionale n. 9 del 2002 (Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriale)
- Art. 76 Disposizioni transitorie per gli articoli 53 e 54 della legge regionale n. 15 del 2013 (Semplificazione della disciplina edilizia)
- Art. 77 Modifiche all'art. 20 della legge regionale n. 24 del 2001 (Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo)
- Art. 78 Applicazione dell'art. 1, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative)
- Art. 79 Modifiche agli articoli 15 bis e 15 ter della legge regionale n. 11 del 2004 (Sviluppo regionale della società dell'informazione)
- Art. 80 Modifiche all'art. 7 bis della legge regionale n. 21 del 1984 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale)

TITOLO I

Oggetto della legge regionale

Art. 1

Oggetto e finalità

1. La presente legge, in coerenza con la legge regionale 28 luglio 2008, n. 16 (Norme sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione del diritto comunitario, sulle attività di rilievo internazionale della Regione e sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello Statuto regionale) detta norme:

a) volte al recepimento delle direttive comunitarie in materia di promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili e di efficienza energetica, attraverso la modifica della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 (Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia);

b) in materia di ordinamento del sistema fieristico regionale, attraverso la modifica della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 12 (Ordinamento del sistema fieristico regionale);

c) per il riordino della disciplina delle attività delle agenzie di viaggio e turismo, attraverso la modifica della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 (Disciplina delle attività di produzione, organizzazione e vendita viaggi, soggiorni e servizi turistici. Abrogazione della L.R. 26 luglio 1997, n. 23 "Disciplina delle attività delle agenzie di viaggio e turismo");

d) per il riordino della disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, attraverso la modifica della legge regionale 26 luglio 2003, n. 14 (Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande);

e) di riforma della disciplina regionale del commercio in sede fissa, attraverso la modifica della legge regionale 5 luglio 1999, n. 14 (Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114);

f) di riforma della disciplina regionale delle strutture ricettive dirette all'ospitalità, attraverso la modifica della legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità);

g) ulteriori disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento regionale alla normativa dell'Unione europea e per la semplificazione di specifici procedimenti.

2. Le disposizioni di riforma di cui al comma 1 sono finalizzate, in particolare, all'attuazione:

- a) della direttiva 2009/28/CE del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
- b) della direttiva 2010/31/UE del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica nell'edilizia;
- c) della direttiva 2012/27/UE del 25 ottobre 2012 in materia di efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE;
- d) della direttiva 2006/123/CE del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno;
- e) della direttiva 2013/55/UE del 20 novembre 2013 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno.